

N.  
N.  
N.

**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**Sezione distrettuale del Riesame**

Il Tribunale, Sezione del Riesame, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:

dr. Alessandro Gualtieri - Pres.-  
dr.ssa Lea Acampora - Giud. rel. -  
dr.ssa Nicole Scarlato - Giud. -

a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza camerale, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di

avverso l'ordinanza del Gip presso il Tribunale di Venezia del 31.5.2023 (eseguita il 6.9.2023) con cui è stata agli stessi applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed eroina nonché a plurimi reati fine contestati come commessi in Vicenza dal 2017.

\*\*\*

Il presente procedimento trae avvio dall'arresto in flagranza, avvenuto il 5.11.2020, di \_\_\_\_\_, cittadino nigeriano trovato nell'occasione in possesso di 33,00 g c.a. di cocaina suddivisi in ovuli e che, sulla scorta delle indagini successivamente eseguite, è risultato essere il capo indiscusso di una struttura organizzata composta esclusivamente da suoi connazionali e dedita al traffico di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina.

Le investigazioni, effettuate principalmente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali e servizi di o.c.p., hanno infatti permesso di appurare come \_\_\_\_\_, attraverso contatti diretti o mediati con i propri collaboratori, gestisse un rilevante commercio delle predette sostanze, assicurando, attraverso l'attribuzione di ruoli specifici ai propri sodali, l'approvvigionamento, l'adulterazione e, infine, lo smercio della droga.

Gran parte delle contestazioni relative ai reati-fine commessi dagli odierni ricorrenti, tutti accusati di far parte dell'associazione (sebbene non in posizioni apicali), sono state poi accertate attraverso le conversazioni captate, nel corso delle quali gli stessi, adottando un linguaggio criptico convenzionalmente stabilito (in particolare attraverso il riferimento a "pantaloni" per indicare un ovulo intero del peso di 10 g ovvero a "pantaloncini" per indicare metà ovulo) gestivano tanto le fasi del rifornimento quanto quelle della successiva rivendita.

In alcuni casi gli appartenenti all'associazione venivano inoltre sottoposti a controllo da parte delle FF.OO., con rinvenimento di quantità più o meno rilevanti di sostanze stupefacenti, come da tabella riepilogativa riportata a pag. 240 e ss della richiesta cautelare.

Sulla scorta di tali elementi, tutti compendiate nell'informativa finale di p.g. d.d. 31.3.2022, la Procura distrettuale di Venezia, cui il fascicolo è stato trasmesso dalla Procura di Vicenza ai sensi dell'art. 51,



co. 3-bis, c.p.p., chiedeva l'applicazione, nei confronti degli odierni ricorrenti, della misura della custodia in carcere.

Con l'ordinanza impugnata il Gip, ripercorsi gli esiti dell'attività investigativa e ritenuto per tutti gli indagati sussistente il pericolo di reiterazione – anche sulla scorta dell'informativa di aggiornamento del 14.4.2023 – accoglieva la richiesta del Pm osservando come la misura massima apparisse come l'unica in grado di assicurare un effettivo contenimento dell'attività delittuosa contestata.

Nel corso dell'esecuzione della misura, avvenuta in data 6.9.2023, la p.g. ha inoltre provveduto all'arresto in flagranza di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_, risultati entrambi in possesso di ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente del tipo eroina il primo e del tipo eroina e cocaina il secondo.

Ulteriore materiale, come telefoni cellulari, agendine manoscritte, denaro contante e materiale vario per il confezionamento della droga veniva poi sequestrato ad altri ricorrenti.

In sede di interrogatorio di garanzia gli indagati si avvalevano della facoltà di non rispondere, il solo \_\_\_\_\_ spontaneamente dichiarando che l'abitazione indicata in ordinanza come suo domicilio veniva da lui utilizzata solo per farsi la doccia e per dormire.

Avverso la predetta ordinanza hanno quindi proposto istanza di riesame i difensori degli odierni ricorrenti riservandosi l'esposizione dei motivi.

Con memoria del 20.9.2023 il Pm ha rimarcato la sussistenza dell'associazione e l'attualità delle esigenze cautelari, così come desumibili, entrambe, dagli esiti delle perquisizioni effettuate contestualmente all'esecuzione dell'ordinanza cautelare nonché dalla nota di attualizzazione trasmessa dalla p.g. nell'aprile del 2023.

In data 25.9.2023 sono poi pervenuti in cancelleria i motivi di riesame formulati dal difensore dell' \_\_\_\_\_ il quale, dopo aver rilevato la nullità dell'interrogatorio di garanzia (vizio per il quale pende altro procedimento cautelare), ha eccepito la nullità dell'ordinanza impugnata per difetto di autonoma valutazione da parte del Gip in ordine alla posizione del proprio assistito nonché per assenza di motivazione in relazione alla inidoneità di misure meno gravose a garantire l'esigenza specialpreventiva ravvisata nel caso in esame. Motivi sulla scorta dei quali la predetta difesa ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata ovvero, in subordine, l'applicazione di una misura meno afflittiva.

Il difensore di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, con memoria pervenuta in data 26/9/2023, ha invece rilevato:

- Per \_\_\_\_\_, la nullità dell'interrogatorio di garanzia per essere stato celebrato senza l'assistenza del difensore di fiducia e l'assenza di attualità delle esigenze cautelari;
- Per \_\_\_\_\_, come questi si trovasse, sin dall'aprile 2022, in regime di custodia cautelare (sino a giugno in carcere e successivamente ai domiciliari) e come in tale periodo egli abbia reciso qualsiasi rapporto con i coindagati, non commettendo alcuna violazione della misura e alcun illecito penale. Anche per lui difetterebbe, quindi, l'attualità dell'esigenza specialpreventiva la quale, se ritenuta sussistente, potrebbe comunque essere salvaguardata attraverso gli aa.dd.;
- Per \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, come i reati fine loro contestati siano esigui, risalenti nel tempo e non adeguatamente supportati dalle prove raccolte.

Il predetto difensore ha infine rimarcato come la nota di attualizzazione inviata dalla p.g. riguardi esclusivamente alcuni degli indagati e come, ad ogni modo, non sia provata la partecipazione dei propri assistiti all'associazione criminale contestata.

Motivi sulla scorta dei quali la difesa ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata ovvero, in subordine, la sostituzione della misura in atto con altra non custodiale e, per il solo [redacted], con quella degli aa.dd., come da documentazione contestualmente allegata.

Anche la difesa dell' [redacted], con memoria trasmessa il 26/9/2023, ha eccepito la nullità dell'interrogatorio di garanzia per essere lo stesso stato celebrato in assenza del difensore fiduciario nonché, nel merito, l'assenza del requisito dell'attualità delle esigenze cautelari ravvisate concludendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata ovvero, in subordine, per la sostituzione della misura in atto con altra non custodiale.

Infine, la difesa [redacted], sempre con memoria trasmessa il 26/9/2023, ha contestato la sussistenza delle esigenze cautelari anche a fronte del reperimento, da parte del proprio assistito, di una lecita attività lavorativa. Ha quindi concluso per la revoca della misura in atto ovvero per la sua sostituzione con l'obbligo di presentazione alla p.g.

All'odierna udienza camerale la difesa dei predetti ricorrenti si è richiamata ai motivi già esposti insistendo per l'accoglimento degli stessi. Il difensore di [redacted] ha altresì depositato memoria scritta cui si è riportato mentre la difesa di [redacted] ha esposto oralmente le proprie doglianze, eccependo il difetto di autonoma valutazione da parte del Gip, l'assenza della gravità indiziaria in ordine al reato associativo, l'erronea qualificazione dei reati-fine a norma del co. 1 (invece che 5) dell'art. 73 d.p.r. 309/90 nonché l'omessa individualizzazione delle esigenze cautelari e l'insussistenza del requisito dell'attualità delle stesse.

Nessuno compariva per il ricorrente

All'esito delle discussioni il Tribunale si riservava la decisione.

Ritiene il Collegio che le istanze di riesame siano fondate e meritino pertanto accoglimento.

Assorbente, rispetto ad ogni altra considerazione, risulta il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata in punto esigenze cautelari, non avendo il Gip provveduto, nonostante la mole dei soggetti attinti dalla misura custodiale, la diversa posizione da ciascuno di questi rivestita in seno all'associazione criminale contestata e il distinto profilo personologico degli stessi, ad esporre, in maniera individualizzante, le ragioni della ritenuta sussistenza dell'esigenza specialpreventiva, adottando al contrario una motivazione unitaria che, sebbene poggiante sull'attività di spaccio complessivamente considerata, non può reputarsi sufficiente a ritenere assolto l'onere motivazionale "rafforzato" imposto dall'art. 292 c.p.p. in relazione ai presupposti applicativi delle misure personali. Questo Collegio, infatti, non ignora l'orientamento giurisprudenziale che, a fronte della presenza di plurimi indagati, consente una motivazione "collettiva" ma rileva come tale tecnica redazionale presupponga che le posizioni vagliate siano tra loro analoghe (Cass. n. n. 28979 del 2016); circostanza, quest'ultima, che evidentemente non ricorre nel caso di specie in cui ad essere raggiunti dalla medesima misura, come già accennato, vi sono promotori e partecipi all'associazione, soggetti a cui sono stati contestati molteplici episodi di cessione ed altri che sono invece chiamati a rispondere di un solo reato fine nonché, infine, indagati recidivi ed altri incensurati: individui, quindi, con posizioni tra loro assai diversificate ma che, ciononostante, sono stati acriticamente valutati dal primo giudice in maniera omogenea, senza alcuna distinzione nemmeno fini dell'attualizzazione del pericolo di recidiva ravvisato, essendosi a tal fine il Gip limitato a richiamare l'annotazione di aggiornamento della p.g. del 14.4.2023 e ciò benché il nominativo di gran parte degli odierni ricorrenti non sia nemmeno citato nella stessa.

Allo stesso modo il Collegio non ignora che, per costante giurisprudenza sul punto, l'accertamento in ordine all'assolvimento dell'onere motivazionale deve essere effettuato avendo riguardo alla

totalità del provvedimento impugnato, il quale, nonostante l'assenza di passaggi motivazionali specificamente dedicati ad uno dei presupposti della misura, risulterà legittimo se dal contesto complessivo risulti comunque evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti ed agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (Cass., sez. VI, n. 30774 del 20/06/2018).

Anche tale ultima condizione non è tuttavia ravvisabile nel caso in esame, la restante parte dell'ordinanza genetica essendo il frutto di un'opera di "taglia e cuci" della richiesta cautelare, come chiaramente evincibile dall'identità linguistica e grafica dei due atti in molteplici passaggi, dall'assenza di parti motivazionali autonomamente redatte dal Gip nonché dalla presenza – nel testo dell'ordinanza - di numerosi refusi.

A tale ultimo proposito vengono in particolare in rilievo i riferimenti ad altri passaggi dell'ordinanza - effettuati citando i numeri dei paragrafi (in realtà riferibili alla richiesta cautelare, non essendo il provvedimento impugnato suddiviso in paragrafi numerati) - nonché i richiami al numero delle annotazioni di p.g. allegate all'informativa finale di quest'ultima, le quali, tuttavia, non risultano nemmeno presenti negli atti trasmessi a questo Tribunale (in particolare nel cd che avrebbe dovuto contenere l'intero fascicolo delle indagini, verosimilmente lo stesso trasmesso al Gip con la richiesta cautelare; assenza, questa, che porrebbe anche il problema di un'eventuale perdita di efficacia della misura in atto ai sensi dell'art. 309, co. 5, c.p.p. ma che, alla luce della rilevata nullità dell'ordinanza, appare superfluo analizzare).

Non irrilevante, poi, come correttamente rilevato dalla difesa dell' , che in merito a quest'ultimo non si riscontri alcun passaggio che consenta di comprendere le ragioni poste a fondamento della ritenuta sussistenza, anche a suo carico, della gravità indiziaria in ordine al reato associativo (parte che era invero presente nella richiesta del Pm ma che è stata tagliata nella trasposizione).

In conclusione, pur condividendosi l'assunto per cui l'assenza di originalità linguistica (e quindi la tecnica del c.d. copia-incolla) non determini, di per sé, la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione – costituendo solo uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice (in questo senso, da ultimo, Cass., sez. II, n. n. 43676 del 26/11/2021) – si osserva che, laddove venga utilizzata la suddetta tecnica redazionale, è necessario, affinché l'art. 292 c.p.p. possa dirsi rispettato, che il giudice dia contezza delle ragioni per cui abbia fatto proprio il contenuto dell'atto recepito o richiamato o lo abbia comunque considerato coerente rispetto alle proprie decisioni (principio sancito, ancor prima della novella apportata all'art. 292 c.p.p. dalla l. n. 47/2015, da Cass., sez. VI, n. 25631 del 24/05/2012 e poi confermato da Cass., sez. VI, n. 31370 del 10/07/2018).

Ebbene, nell'ordinanza impugnata, a fronte di un massiccio utilizzo della tecnica del c.d. copia-incolla, non sono riscontrabili passaggi motivazionali che consentano di ritenere eseguita un'effettiva disamina, da parte del Gip, degli elementi probatori sottoposti alla sua attenzione e del valore indiziario eventualmente attribuibile agli stessi. Non è quindi desumibile, dal complessivo contenuto del provvedimento, la conoscenza degli atti del procedimento e, conseguentemente, la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio giurisdizionale, difettando qualsiasi significativo "indice di autonomia" che consenta di ritenere che il Gip, lungi dall'accogliere acriticamente le richieste del PM, abbia effettivamente preso contezza degli elementi posti a fondamento delle accuse mosse agli indagati ed abbia conseguentemente applicato la misura invocata sulla scorta di un consapevole vaglio dei suddetti elementi. Valutazione che, peraltro, anche alla luce dell'oggetto del procedimento, afferente a c.d. "droga parlata", sarebbe stata oltremodo necessaria (dovendo in questo caso il giudice della cautela dar conto della rilevanza attribuita alle conversazioni captate).

Non potendosi quindi ritenere, sulla scorta delle suesposte argomentazioni, che il deficit motivazionale rilevato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari sia stato colmato dal contenuto complessivo del provvedimento impugnato, quest'ultimo andrà dichiarato nullo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 292, co. 2, lett. c), e 309, co. 9, c.p.p. trattandosi, peraltro, di vizio rilevabile d'ufficio dal Tribunale del riesame.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Venezia, Sezione Distrettuale del Riesame  
Visto l'art. 309 c.p.p.,

in accoglimento delle istanze di riesame proposte nell'interesse di

<sup>e</sup>  
avverso l'ordinanza del Gip presso il Tribunale di Venezia del 31.5.2023  
(eseguita il 6.9.2023) con cui è stata agli stessi applicata la misura cautelare della custodia in carcere

**ANNULLA**

Il provvedimento impugnato e, per l'effetto,

**ORDINA**

l'immediata rimessione in libertà di


<sup>se non</sup>  
ristretti ad altro titolo.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Venezia, 27/9/2023

Il Giudice est.

Dr.ssa Lea Acampora



Il Presidente

Dr. Alessandro Gualtieri



TRIBUNALE DISTRETTUALE  
DEL RIESAME  
Depositato in Cancelleria  
10 OTT. 2023  
Venezia  
IL FUNZIONARIO  
Patrizia CAMMILLI